CHIAPPORI - BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Numero 01 ter – Gennaio 2020 (supplemento)

INDICE

Le novità del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

Le novità del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

La **L. 160/2019**, Legge di bilancio 2020 **ridefinisce** in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese finalizzate agli **investimenti in beni strumentali** e alla **informatizzazione** e **automazione** dei processi produttivi previste dal **Piano nazionale "Impresa 4.0"**.

In particolare, ai sensi del **comma 185** della citata Legge di Bilancio, alle imprese che, a decorrere dal **1° gennaio 2020** e fino al **31 dicembre 2020**, ovvero entro il **30 giugno 2021,** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore** e **sia avvenuto il pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**, effettuano **investimenti in beni strumentali** nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è **riconosciuto un credito d'imposta** in **relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili**.

Ai sensi del comma successivo possono accedere al credito d'imposta tutte **le imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:
dalla forma giuridica;
dal settore economico di appartenenza;
dalla dimensione;
dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono invece **escluse** le imprese in stato di **liquidazione volontaria**, **fallimento**, **liquidazione coatta amministrativa**, **concordato preventivo senza continuità aziendale**, **altra procedura concorsuale** prevista dalla **legge fallimentare**, dal **codice** di cui al **D.Lgs. 14/2019**, o da **altre leggi speciali** o che abbiano in corso un **procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**.

Sono inoltre **escluse** le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'**articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001**.

Sono agevolabili **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, ad e**sclusione**:
dei **beni indicati nell'articolo 164, comma 1, Tuir**,
dei beni per i quali il D.**M. 31.12.1988** stabilisce aliquote di ammortamento fiscale

inferiori al 6,5%;

dei **fabbricati e delle costruzioni**;

dei beni di cui all'**allegato 3** annesso alla **208/2015**;

dei **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono invece **agevolabili** gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'**allegato B** annesso alla **L. 232/2016**, come integrato dall'**articolo 1, comma 32, L. 205/2017**.

La **Legge di bilancio 2020** prevede, in sostanza, **tre tipologie di investimenti agevolabili**:

1. **investimenti aventi a oggetto beni diversi** da quelli indicati nella **Tabella A** e **B** allegate alla **232/2016**, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **6%** del **costo** (così come determinato ai sensi dell'**articolo 110, comma 1, lett. b, Tuir**), nel limite massimo di **costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**. Nel caso di investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni,

2. **investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016**, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%**, per la **quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, e nella misura del **20% del costo**, per **la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro**, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni,

3. **investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016**, per i quali il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo **di costi ammissibili pari a 700.000 euro**. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto **allegato B** mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Il credito d'imposta:

è **utilizzabile in compensazione**, con tributi e contributi, **mediante il modello F24**;

spetta per i beni materiali in **cinque quote annuali di pari importo**, mentre, per i soli investimenti

in **beni immateriali, in tre quote annuali**;

nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" **il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni,** mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" **il credito è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione**. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante nella misura del 6%.

Infine la norma prevede che il credito d'imposta:

non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap;

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi di cui agli **articoli 61** e **109, comma 5, Tuir**;

è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto;

non può formare oggetto di cessione o trasferimento nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI